

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1250	Norme relative all'avanziamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1836).	1259
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	1259, 1263
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1902) . . . . .	1250	BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1259, 1261, 1263
PRESIDENTE 1250, 1253, 1254, 1255, 1257, 1258		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1261, 1262, 1263
TURNATURI, <i>Relatore</i> 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257		ARCANGELI . . . . .	1261, 1263
PIERACCINI 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1258		TUDISCO . . . . .	1262, 1263
SULLO . . . . .	1251; 1252, 1254, 1255	CIFALDI . . . . .	1263
FERRERI . . . . .	1252, 1253, 1256, 1257	<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
MAROTTA . . . . .	1253, 1255	Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1636-B) . . . . .	1263
DE PALMA . . . . .	1254	PRESIDENTE . . . . .	1263, 1264
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1254, 1257	PIERACCINI . . . . .	1264
MANNIRONI . . . . .	1257	SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	1264
TUDISCO . . . . .	1257, 1258	<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		COSTA: Modificazione all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177. (1778) . . . . .	1265
Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947 n. 590. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1922). . . . .	1258	PRESIDENTE . . . . .	1265, 1267
PRESIDENTE . . . . .	1258, 1259	TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .	1265, 1266, 1267
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1258, 1259	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1265, 1266, 1267
ARCANGELI . . . . .	1259	COSTA . . . . .	1266, 1267
PIERACCINI . . . . .	1259	SULLO . . . . .	1267
		GHISLANDI . . . . .	1267
		MANNIRONI . . . . .	1267
		PECORARO . . . . .	1267
		CASTELLI AVOLIO . . . . .	1267

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

	PAG,
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
MORO ALDO ed altri: Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori. (1839) . . . . .	1268
PRESIDENTE . . . . .	1268, 1269, 1270
MARTINELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1268, 1269, 1270
MORO ALDO . . . . .	1268, 1269, 1270
PIERACCINI . . . . .	1268, 1269
MANNIRONI . . . . .	1268
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1269, 1270
CASTELLI AVOLIO . . . . .	1270
DUGONI . . . . .	1270
SULLO . . . . .	1270
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1270

La seduta comincia alle 9,45.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Chiostergi è in missione.

Comunico inoltre alla Commissione che interviene alla seduta odierna l'onorevole Moro Aldo in qualità di presentatore della proposta di legge n. 1839.

#### Discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

Il relatore onorevole Turnaturi, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

TURNATURI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1902, oggetto ora del nostro esame, tende a regolare, con criteri uniformi, il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari in servizio alle dipendenze dello Stato, estendendo ai maestri, che avevano il trattamento previsto dall'ordinamento del Monte pensioni, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, il trattamento di quie-

scenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato, e ciò in ottemperanza al disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066.

Il presente schema, che trae appunto origine dal precitato decreto legislativo, consta di n. 28 articoli e disciplina, in una forma più organica, il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari dello Stato, con apposite norme che determinano: i criteri riguardanti la valutazione dei servizi prestati con iscrizione al Monte pensioni oppure agli altri Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e di quelli con iscrizione di regolamenti comunali; la procedura per la liquidazione degli assegni di riposo, nonché le modalità della ripartizione del patrimonio del Monte tra lo Stato, la sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti e l'E. N. P. A. S. per incrementare il fondo per la buonuscita.

Nel formulare tali norme si è seguito il criterio di salvaguardare, per quanto attiene alla valutazione dei servizi, i diritti quesiti anteriormente al 1° ottobre 1948 e di estendere, invece, per ciò che riguarda il diritto agli assegni e la loro misura, senz'altro le norme comuni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, indipendentemente dalla posizione giuridica rivestita dai maestri, anteriormente alla data predetta.

Presso la Commissione finanze e tesoro del Senato è stato oggetto di ampio dibattito il problema che riguarda la suddivisione del patrimonio del Monte pensioni. A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di esaminare molto attentamente il criterio seguito dal Senato in merito alla ripartizione del Monte pensioni, cioè sulla opportunità di aumentare la quota destinata all'E. N. P. A. S. per incrementare il fondo relativo alla buonuscita da corrispondere agli insegnanti elementari.

A tale proposito mi permetto di suggerire, dopo attento vaglio della consistenza del patrimonio del Monte pensioni, di elevare la quota destinata all'E. N. P. A. S. da lire 1.650.000.000 a lire 2.100.000.000 al fine di incrementare il fondo destinato alla liquidazione della buonuscita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. A me sembra, dato che è passato abbastanza tempo, che si debba completare al più presto questo provvedimento perché gli interessati lo attendono da anni. Mi pare che il relatore suggerisca una sola modifica.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

TURNATURI, *Relatore*. Vi sarebbero altre modifiche da proporre, ma per accelerare l'approvazione del disegno di legge ne ho proposta una soltanto.

PIERACCINI. Faccio osservare che se modificiamo il disegno di legge, sia pure in un solo punto, tanto vale che discutiamo anche altre questioni in modo da cercare di migliorare più organicamente il provvedimento stesso. Se invece noi entriamo nell'ordine di idee di arrivare a dare qualcosa di più agli interessati nel più breve tempo possibile, credo che sarebbe forse opportuno non fare alcuna modifica. Desidero domandare al relatore se non sia possibile ottenere l'aumento della quota dell'E. N. P. A. S. con un provvedimento successivo.

TURNATURI, *Relatore*. Sarebbe possibile. Ma se noi approviamo ora di destinare il residuo del fondo del Monte pensioni allo Stato, occorrerebbe poi trovare i mezzi per garantire la copertura di questo prelevamento, perché, una volta che lo Stato abbia incamerato i denari, necessita poi, per l'aumento di cui trattasi, di predisporre un provvedimento legislativo da approvarsi seguendo la normale procedura.

SULLO. Desidererei sapere quale fosse la consistenza del patrimonio del Monte pensioni al 21 dicembre 1948.

TURNATURI, *Relatore*. La consistenza del Monte pensioni era di circa lire 9 miliardi; tale somma è così ripartita: lire 2 miliardi per riserve matematiche da destinarsi alla sezione autonoma che era stata creata con decreto legislativo 1° ottobre 1948; lire 4 miliardi per estinzione del debito dovuto dallo Stato all'Istituto della sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti; lire 1.650.000.000 da destinarsi all'E. N. P. A. S.. Abbiamo così un totale di 7.650.000.000, con un residuo di lire 1.350.000.000 che dovrebbe essere destinato allo Stato a termini dell'articolo 27 della legge in esame.

SULLO. Quindi la somma da ripartire non è di nove miliardi di lire.

TURNATURI, *Relatore*. Ripeto, vi sarebbe un residuo di un miliardo e 350 milioni.

SULLO. I nove miliardi comprendono un debito o un credito dello Stato?

TURNATURI, *Relatore*. Il patrimonio del Monte era di lire 9 miliardi all'atto della liquidazione. A sua volta lo Stato doveva al Monte lire 4 miliardi, cioè alla sezione autonoma che venne costituita con il decreto legislativo a cui fa riferimento il presente disegno di legge.

SULLO. Quindi il versamento di cui alla lettera c) dell'articolo 27 è di lire 5 miliardi.

TURNATURI, *Relatore*. Sì, ma è una partita di giro, in quanto si ha un compenso.

SULLO. Comunque è un debito che lo Stato non pagherà più.

TURNATURI, *Relatore*. Si ha una compensazione; ed ecco perché lo Stato deve altri 950 milioni agli istituti di previdenza per il decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, concernente miglioramenti di pensione ai dipendenti dagli istituti di previdenza. Io proponevo di aumentare la quota destinabile all'E.N.P.A.S. appunto per attenuare il disagio che i maestri elementari vengono ad avere dalla mancata corresponsione della indennità di buonuscita riferibile agli anni anteriori al 1942.

SULLO. Per avere un quadro preciso della importanza dell'emendamento proposto dal relatore vorrei sapere che differenza vi sarebbe fra il trattamento che l'E. N. P. A. S. farebbe nel caso che lasciassimo la legge così com'è ed il trattamento che lo stesso E. N. P. A. S. farebbe nel caso che modificassimo la lettera b) dell'articolo 27.

TURNATURI, *Relatore*. La differenza è questa: lasciando il disegno di legge così com'è non si dovrebbe dare ai maestri la buonuscita per gli anni prestati anteriormente al 1942, mentre si sostiene a buon diritto che, avendo i maestri versato al fondo pensione un contributo pari all'8 per cento, mentre i dipendenti dello Stato hanno versato un contributo pari al 6 per cento, sarebbe giusto dare ai maestri la possibilità di ottenere una certa compensazione attraverso l'indennità di buonuscita che viene corrisposta dall'E.N.P.A.S.

SULLO. Come sarebbe calcolata l'indennità di buonauscita? Noi aumenteremo il fondo dell'E.N.P.A.S. per la buona uscita da corrispondere ai maestri elementari; tuttavia avremmo poi una garanzia legislativa nel senso che questa indennità di buona uscita verrebbe corrisposta anche per gli anni anteriori al 1942?

TURNATURI, *Relatore*. Di ciò vi è un accenno in un articolo del disegno di legge in esame.

PIERACCINI. Qual'è la differenza di buonuscita nei riguardi del singolo in riferimento ai due casi?

TURNATURI, *Relatore*. Con la cifra che io propongo per la data anteriore al 1942, avremmo un ottavo circa. Se lo Stato invece desse il 50 per cento allora si arriverebbe ai tre quarti. Sarebbe una specie di compenso.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Ho chiesto alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza una cifra precisa, ma questa non mi è stata data, mancando i relativi dati statistici. Possiamo considerare che si tratti di un compenso forfetario.

SULLO. La nostra legittima preoccupazione è questa: aumentiamo pure di 600 milioni il fondo destinato all'E.N.P.A.S.; siamo però sicuri che questo aumento verrà destinato per la buonuscita ai maestri elementari?

TURNATURI, *Relatore*. Potremmo migliorare la portata dell'articolo.

PIERACCINI. Se cominciamo a modificare, è bene modificare tutto quanto si appalesa degno di chiarimento.

SULLO. Però vi è la preoccupazione espressa dal relatore, che cioè se lo Stato incamera 600 milioni, difficilmente noi potremmo riuscire a portare a compimento un successivo disegno di legge. Quindi, si potrebbe aumentare il fondo, restando d'intesa che per quanto riguarda le modalità di applicazione...

PIERACCINI. Se si aumentasse il fondo vorrei che le modalità fossero specificate in questa stessa legge. L'altra via potrebbe essere quella che suggerivo prima, cioè di approvare il disegno di legge così com'è, mentre, nello stesso tempo, la Commissione potrebbe prendere l'impegno di presentare una proposta di legge al riguardo, da compilarsi dal relatore e che firmeremo tutti.

SULLO. Sempre nel caso che si avesse il consenso preventivo del Governo.

PIERACCINI. E purché sia chiaro che questo disegno di legge non è definitivo, in quanto ne seguirà un altro che lo perfezionerà.

SULLO. Dobbiamo tuttavia avere una assicurazione da parte del Governo.

FERRERI. In merito all'articolo 27, che è quello sul quale l'onorevole relatore ha richiamato l'attenzione, ripeto che esso costituisce l'applicazione del decreto legislativo n. 1066, del 1948, il quale provvedeva a due cose: a sopprimere il Monte pensioni e a dichiarare, completando così un cammino che era in corso da tre anni, che anche per i maestri elementari il trattamento di quiescenza doveva essere equiparato a quello degli impiegati civili dello Stato; tuttavia, mentre per quello che riguarda le pensioni, cioè l'assegno mensile, provvede questo disegno di legge, per l'altra parte del trattamento di quiescenza, che è l'indennità di buonuscita, è sorta, nell'applicazione del decreto 1066, una questione di interpretazione da parte degli uffici perché, come diceva il relatore, la soppressione del Monte pensioni ha portato alla

conseguenza che tutti i 150 mila maestri elementari sono trattati, per quanto riguarda la quiescenza, alla stessa maniera degli impiegati civili dello Stato, mentre continuano, però, a godere del trattamento del Monte pensioni circa 6.500 maestri delle scuole parificate. Rimane pertanto al Monte pensioni una Sezione autonoma che provvede al trattamento di quiescenza di detti maestri i quali non sono stati compresi, per tale trattamento, nelle disposizioni concernenti i maestri delle scuole governative che, ripeto, godono dello stesso trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato.

Ora, vi è una discussione sulla congruità della somma che viene assegnata all'E. N. P. A. S. affinché lo stesso provveda a liquidare agli insegnanti elementari l'indennità di buonuscita calcolando gli anni di servizio prestati anteriormente al 1942 e prima di questa legge. Il criterio di ripartizione dovrebbe essere fatto con un sistema un po' complesso.

Il riparto del patrimonio del Monte è fatto adesso in maniera tale che i citati 6.500 maestri elementari continuerebbero ad essere assicurati da questa sezione autonoma del Monte pensioni. La riserva matematica per queste 6.500 persone è formata da una somma adeguata del complesso fondo.

Ora, trattandosi di patrimonio che per legge era sempre investito in titoli di Stato, ed avendo tutto il patrimonio del Monte subito le vicende della svalutazione monetaria, non vorrei che tutto il danno della svalutazione si riversasse su tutti gli altri maestri che sono stati assoggettati al trattamento simile degli impiegati civili dello Stato. Questa situazione dovrà essere tenuta presente nel criterio di scelta del riparto delle somme. D'altra parte, il decreto legislativo n. 1066 dice semplicemente: il trattamento deve essere pari a quello degli impiegati civili. È da osservare però che per gli impiegati civili dello Stato, non maestri elementari, v'è un precedente, quello del 1928. Quando in detto anno si costituì l'ente di previdenza, gli impiegati civili vennero a liquidare l'indennità di buonuscita per tutti gli anni di servizio. Ora, i maestri elementari dicono: capitando a noi quello che capitò nel 1928 a tutti gli impiegati dello Stato, è giusto, da parte nostra, chiedere che il trattamento di buonuscita sia anche per noi integrale.

Ora, come ha detto l'onorevole relatore, il Monte pensioni vanta dei crediti verso lo Stato, ma vanta dei crediti perché lo Stato, appunto per mettere il Monte pensioni in

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

condizioni di liquidare una pensione per lo meno assimilabile a quella degli altri impiegati statali, nonostante la falciata portata dalla svalutazione nelle riserve del Monte, si è impegnato a versare due miliardi all'anno a titolo di integrazione.

D'altra parte, i maestri elementari, in quanto introdotti tardi nel novero degli impiegati dello Stato, sono stati sottoposti ad un maggiore onere per la previdenza. Infatti, pagano adesso il 4 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato, mentre gli impiegati statali pagano per l'E. N. P. A. S. solo l'1 per cento. I maestri elementari pagano il 2 per cento appunto per accelerare i tempi e costituire rapidamente quella riserva matematica che possa permettere una più larga buonuscita. Quindi, vi è un complesso di circostanze che inducono a meditare abbastanza sulla disposizione contenuta nell'articolo 27.

Non so se le mie informazioni siano diverse da quelle del relatore, ma credo che il Senato abbia scelto la cifra di un miliardo e 650 milioni facendo questo ragionamento: ai maestri elementari iscritti al Monte pensioni veniva ritenuto l'8 per cento, ossia, essi hanno versato, a decorrere dal 1942, il 2 per cento in più in confronto degli altri dipendenti dello Stato. Per calcolare l'ammontare di questo 2 per cento il Senato ha ritenuto che dal versamento del 6 per cento da parte dei maestri ne sarebbe derivato un gettito annuo di circa lire 1.650.000.000; dato che, invece, del 6 per cento essi hanno versato l'8 per cento, il Senato stesso ha calcolato un gettito annuo di circa 2.200.000.000 e cioè un versamento in più pari a lire 550.000.000 all'anno per 6 anni; ciò che dà una maggiore contribuzione di lire 3.300.000.000. Questo calcolo è basato però sul numero attuale degli insegnanti; ma in realtà il numero di detti insegnanti, in questi ultimi anni, è quasi raddoppiato e di ciò il Senato ha tenuto conto, riducendo proporzionalmente il gettito di cui sopra è cenno; per ottenere ciò che è stato effettivamente percepito in più dal Monte pensioni. Pertanto, riducendo a metà la suddetta cifra di lire 3.300.000.000, si arriva a lire 1.650.000.000 che è, secondo il Senato, l'importo che lo Stato deve mettere a disposizione dell'E. N. P. A. S. per incrementare il fondo destinato alla corresponsione della buonuscita agli insegnanti elementari. È questo un criterio esteriore che non entra nella materia e nella indagine che noi, secondo me, dovremmo fare. Quindi, se prevalessimo il criterio di approvare il disegno di legge così com'è, direi: abbandoniamo del tutto la tesi di met-

tere anche i maestri elementari in condizioni di ottenere l'applicazione integrale del citato decreto legislativo n. 1066, cioè di percepire la buonuscita per tutto il servizio da essi prestato, perché, come il relatore ha detto (e condivido la sua opinione), una volta che il restante patrimonio andasse a costituire le riserve matematiche del fondo amministrato dalla già ricordata Sezione autonoma, riserve appena sufficienti a coprire la previsione delle pensioni per i maestri ancora iscritti alla Sezione stessa, non so come si potrebbe fare il cammino a ritroso dato che l'entità della quota attribuita a questo Ente è congrua.

Quindi, la questione è da esaminare con questa legge, perché non credo che si possa correggere successivamente una errata impostazione di essa.

TURNATURI, *Relatore*. Vorrei chiarire al collega onorevole Ferreri che questa maggior quota si riferisce a quella parte del fondo che residua dal riparto effettuato. Garantita cioè la riserva matematica, garantita la estinzione del credito di 4 miliardi con lo Stato, attribuite lire 1.650.000.000 all'E. N. P. A. S., rimangono disponibili lire 1.300.000.000, delle quali 950 milioni servono a compensare un debito dello Stato verso la sezione autonoma, ai sensi del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, che si occupava del trattamento di quiescenza per i dipendenti degli enti locali.

Pensavo, pertanto, di destinare la quota residua al fondo dell'E. N. P. A. S., appunto per le considerazioni equitative cui si riferiva il collega onorevole Ferreri. Propongo cioè, come ho precedentemente detto, di elevare tale quota da lire 1.650.000.000 a lire 2.100.000.000.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se egli abbia preso visione della discussione svoltasi in Senato a questo proposito.

TURNATURI, *Relatore*. Ne ho preso visione. Sembra che il Senato non faccia difficoltà ad accettare tale mia proposta. Non posso naturalmente dare un affidamento preciso.

FERRERI. Si tratta di sapere a chi vada questo patrimonio — diciamo così — vacante.

PIERACCINI. Ma non si può fare al riguardo una proposta di legge? Qui occorre l'impegno del Governo, che finora non si è espresso.

MAROTTA. Anche se c'è l'impegno del Governo, occorre sempre la copertura della spesa.

PIERACCINI. Ma se lasciamo immutata questa aliquota che passa allo Stato, è lo Stato che deve impegnarsi ad accantonarla come copertura di questo disegno di legge, il

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

quale, se siamo tutti d'accordo, si può discutere ancora la settimana prossima.

SULLO. Però, se l'altro ramo del Parlamento si trova di fronte all'alternativa di approvare il nostro emendamento o di rimandare alla Camera la legge, finirà con l'accettare quello che abbiamo proposto.

PIERACCINI. Intanto, se approvassimo questo disegno di legge, manderemmo avanti una certa serie di miglioramenti rispetto allo stato attuale. Un altro vantaggio sarebbe che, anche se discutessimo il disegno di legge fra dieci o quindici giorni, perderemmo press'a poco lo stesso tempo.

DE PALMA. Si potrebbe approvare il disegno di legge così com'è, e, con un ordine del giorno, accettato dal Governo, affermare il nostro voto.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora possiamo dire che il disegno di legge viene approvato così com'è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Osservo che l'originario articolo 28 aveva una formulazione diversa.

TURNATURI, *Relatore*. L'articolo 28 prevedeva la suddivisione del Monte pensioni tra lo Stato e la Sezione autonoma, escludendo l'E. N. P. A. S. Il Senato ha introdotto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 27, destinando all'E. N. P. A. S. un miliardo e 650 milioni.

PRESIDENTE. In sostanza, questo versamento all'E. N. P. A. S. l'ha introdotto il Senato in base ad un certo calcolo al quale ha fatto cenno l'onorevole Ferreri. Forse sarà bene tener conto di tutti gli elementi valutati dall'altro ramo del Parlamento per conoscere il calcolo che fu fatto innanzi alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Resta alla nostra Commissione di giudicare se sia il caso di approvare il testo trasmesso dal Senato.

TURNATURI, *Relatore*. L'aumento della quota, da me proposto, tendeva a garantire un migliore trattamento di buona uscita ai maestri elementari in base al servizio da essi prestato anteriormente al 1942, mentre il Senato ha adottato un altro criterio. Comunque, mi rimetto alla Commissione. Ricordo tuttavia che ho fatto la proposta di elevare il fondo destinato all'E. N. P. A. S. da lire 1.650.000.000 a lire 2.100.000.000.

PRESIDENTE. Do lettura del resoconto stenografico della discussione svoltasi presso la V Commissione finanze e tesoro del Senato l'8 marzo 1951:

«MOTT, *Relatore*. A mio avviso, occorre tener presente che il fondo Monte pensioni era formato per otto diciottesimi dai versa-

menti fatti dai maestri e per dieci diciottesimi dai versamenti fatti dallo Stato.

I maestri hanno versato quindi due diciottesimi in più degli altri impiegati dello Stato. Perciò una soluzione equa sarebbe quella di destinare all'E. N. P. A. S. un nono della consistenza del Monte pensioni al 1948, affinché possa servire ad incrementare il fondo per la buonuscita da corrispondere ai maestri. In concreto la somma che dovrebbe essere versata all'E. N. P. A. S. si aggirerebbe intorno al miliardo.

«TOMÈ. Ho tentato di predisporre un calcolo che si differenzia un po' da quello che è stato esposto dal relatore. Gli insegnanti elementari chiedono che sia loro accreditato quel 2 per cento in più che essi hanno versato in confronto degli altri dipendenti dello Stato a partire dal 1942. Io ho quindi cercato di calcolare l'importo corrispondente a questo 2 per cento versato in più dagli insegnanti elementari e mi è risultato quanto segue: con un versamento del 6 per cento, sarebbe derivato un gettito annuo di lire 1.650.000.000 circa; poiché invece del 6 per cento hanno versato l'8 per cento, ne risulta un gettito annuo di lire 2.200.000.000 circa, e cioè un versamento in più pari a lire 550.000.000 all'anno per sei anni, ciò che dà una maggiore contribuzione di 3.300.000.000. Però questo importo è calcolato sul numero attuale degli insegnanti. In realtà il numero degli insegnanti in questo dopoguerra è stato quasi raddoppiato e di questo raddoppiamento noi dobbiamo tener conto e quindi ridurre proporzionalmente il gettito precedentemente calcolato per avere il gettito effettivo avuto in più dal Monte pensioni per effetto di questi versamenti. Ed ecco che, riducendo a metà il risultato avuto, si arriva a 1.650.000.000, che è, secondo me, l'importo che lo Stato moralmente può essere tenuto a mettere a disposizione degli insegnanti elementari per incrementare il fondo per la corresponsione della buona uscita. In relazione a quanto ho detto, proporrei un emendamento aggiuntivo all'articolo 28. Dopo la lettera a) e prima della lettera b), che diventerebbe lettera c), aggiungerei una nuova lettera b) così formulata:

«b) all'E. N. P. A. S. lire 1.650.000.000 con l'obbligo di destinare tale importo a migliorare l'indennità di buonuscita degli insegnanti elementari in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 ».

Ecco perché si arrivò alla determinazione di quella cifra. Se noi accettiamo questo calcolo, dobbiamo arrivare alla conclusione che quello che è stato stabilito nel progetto

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

del Senato può essere modificato. Se facciamo un altro calcolo, dobbiamo invece dare la dimostrazione che quel calcolo è sbagliato. Io chiedo: abbiamo elementi per affermare che il calcolo del Senato è errato?

TURNATURI, *Relatore*. Non abbiamo elementi per dire che quel calcolo sia errato o sia esatto, poiché i dati su cui esso è basato sono molto approssimativi. Il criterio che io avevo indicato a sostegno della mia proposta era questo: per l'indennità di buonuscita mi riferivo agli anni anteriori al 1942 in quanto per tali anni i pensionati non avrebbero diritto a nulla. Però, al fine di dar loro la possibilità di un certo compenso, proponevo di elevare la quota destinata all'E. N. P. A. S. da 1.650.000.000 a 2.100.000.000. Cioè daremmo la possibilità di corrispondere ai maestri una indennità di buonuscita di un ottavo per gli anni di servizio prestati anteriormente al 1942.

Ripeto, mi rimetto alla Commissione. Non è un criterio scientifico questo mio, come non lo è stato nemmeno quello del Senato. È stato invece un criterio molto empirico: infatti, il senatore Ruggeri era arrivato a proporre la cifra di 1.800.000.000. Come vedete, anche quello era un calcolo che partiva da una certa base. Questo dico per difendere non la mia tesi o quella del Senato, ma per precisare la verità.

Qui si tratta di stabilire se, dal punto di vista equitativo, la Commissione ritenga di incrementare il fondo E. N. P. A. S. oppure no. Occorre tener presente che il disegno di legge originario escludeva l'attribuzione di una quota all'E. N. P. A. S.; fu il Senato che introdusse questo emendamento partendo dalla considerazione che la Camera, nel ratificare il decreto legislativo 7 maggio 1948, aveva modificato i criteri di applicazione di tale decreto in quanto aveva ravvisato l'opportunità di dividere il patrimonio del Monte non come prevedeva il decreto del 7 maggio, ma di dividerlo fra la sezione autonoma degli istituti di previdenza e l'E. N. P. A. S., cioè destinando all'E. N. P. A. S. una cifra ben maggiore di quella che gli aveva attribuito il Senato.

Credo così di avere individuato i termini della questione. La Commissione deciderà. Io sentivo il dovere di porre il problema per un atto di riparazione verso la classe degli insegnanti.

MAROTTA. Potremmo aderire alla proposta dell'onorevole Turnaturi.

PRESIDENTE. Ora si propone di elevare la somma da destinare all'E. N. P. A. S. ad oltre

2 miliardi: ma elementi per il calcolo bisognerebbe pur fornirli.

TURNATURI, *Relatore*. Io li ho forniti, onorevole Presidente: i crediti ammontano a circa 4 miliardi per quanto riguarda i contributi dal 1946 in poi che lo Stato doveva al Monte pensioni e che non ha pagato. Ora, poiché è unanimemente riconosciuto che i maestri hanno versato una quota di più allo Stato, il quale ha un debito di parecchi milioni, rimarrebbe come differenza una somma che, invece di passarla allo Stato, si penserebbe di dare ai maestri.

È una base empirica, se vogliamo, questa, non giuridica: ma, secondo me, è una base equitativa.

PRESIDENTE. Ma quando fissiamo cifre, onorevole relatore, non siamo più nell'approssimativo: e se poi questi miliardi non ci sono? Allora, evidentemente, si capovolgerebbe tutta la situazione, perché si verrebbe ad incidere su quella che è la consistenza patrimoniale.

TURNATURI, *Relatore*. La cosa non sta precisamente in questi termini, onorevole Presidente. I calcoli da me fatti sono empirici per quanto riguarda l'attribuzione della quota da stabilire all'E. N. P. A. S., ma non sono empirici per quanto riguarda l'esattezza delle cifre relative al fondo del Monte pensioni. Quando dico che il patrimonio del Monte risulta di 9 miliardi, dico una cifra esatta perché mi è stata fornita dagli amministratori del Monte pensioni stesso, e quando dico che il debito dello Stato verso l'Ente ammonta a 4 miliardi dico una cosa altrettanto esatta.

L'incertezza riguarda il criterio di ripartizione della somma.

SULLO. C'è un elemento cui ha fatto cenno l'onorevole Turnaturi, che è di notevole importanza. Noi abbiamo avuto una decisione della Commissione di ratifica della Camera, la quale ha ratificato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 emanato durante il periodo della Costituente. La Camera ha cioè preso una decisione la quale è completamente opposta a quella del Senato ed è molto più ampia, molto più vantaggiosa per i maestri elementari di quanto non sia l'attuale emendamento di cui ci parla l'onorevole Turnaturi.

Si tratta dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 1066 del 1948 il quale dice che la consistenza patrimoniale del Monte pensioni doveva essere ripartita fra l'E. N. P. A. S. e la Cassa di previdenza degli enti locali.

Ora, improvvisamente interviene lo Stato, il quale, avendo 4 miliardi di debito nei

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

confronti del monte pensioni, coglie l'occasione per sanare questa sua pendenza. È chiaro allora quello che dice l'onorevole relatore: Va bene; compensiamo pure questo debito dello Stato, ma non facciamo che ci sia in più un incremento il quale si risolverebbe a danno del monte pensioni e quindi della classe magistrale.

Ciò anche per essere coerenti, ripeto, con quella che è stata una deliberazione della Commissione di ratifica della Camera, la quale ha pure il suo valore.

FERRERI. Mi pare che le cose non siano chiare.

Conviene fare un po' di storia. Il decreto legislativo n. 1066, che consta di soli due articoli, diceva in sostanza: d'ora in poi, i maestri elementari fruiranno di un trattamento di quiescenza del tutto parificato a quello degli altri dipendenti civili dello Stato; in seguito sarà sistemato il fondo del Monte pensioni. Ora, quando si parla di trattamento di quiescenza, si parla, oltre che della pensione vera e propria, anche della indennità di buona uscita. E difatti nell'articolo 1 di detto decreto legislativo si dice che a tutti gli insegnanti si applicano le disposizioni del trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Nell'articolo 2 del citato provvedimento era previsto il decreto di scioglimento del Monte.

Orbene, viene ora posta la questione della buona uscita agli insegnanti elementari, perché la commissione per la ratifica aveva detto, appunto, che si dovesse approfittare di questo patrimonio per metterlo a disposizione dell'E. N. P. A. S. al fine di porre i maestri elementari nella condizione degli altri impiegati civili, i quali hanno liquidata la loro pensione in ragione di tutti gli anni di servizio prestati.

E poiché col decreto sopra indicato non si parlava né di E. N. P. A. S. né di altro, io penso che si volesse dire, a meno che non ci fosse un sottinteso, che quel trattamento doveva essere esteso alle due voci pensione e indennità di buona uscita. Se infatti si fosse voluto intendere che nei confronti dell'indennità di buona uscita doveva restare valida la legge del 1942, io credo che sarebbe doveroso chiarirlo ora esplicitamente.

Pertanto, il criterio dell'onorevole Turnaturi, si muove nell'approssimativo, nell'empirico ed io ritengo giusta, a questo riguardo, l'osservazione dell'onorevole Presidente. È cioè un criterio non pertinente alla questione in esame, perché qui non si tratta già di fare la distribuzione di

una determinata somma di cui si dispone, ma si tratta di un trattamento di quiescenza da riservare agli aventi diritto di mano in mano che costoro si troveranno nella condizione di essere collocati a riposo. Il fatto di questo patrimonio esistente è un fatto di ordine temporale; le due strade non sono per nulla coincidenti.

E allora ripeto: intendiamo che l'articolo 1 del presente disegno di legge il quale dispone che i maestri elementari abbiano lo stesso trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato si riferisca anche alla indennità di buona uscita o intendiamo che ciò non sia? Perché penso che, nel primo caso, non occorrerebbe neppure che l'articolo 27 fosse introdotto in questo provvedimento.

TURNATURI, *Relatore*. È esatto.

FERRERI. Ora noi dobbiamo accettare uno di questi criteri empirici deliberati dal Senato o quello proposto dall'onorevole Turnaturi; ovvero, se lo vogliamo, noi possiamo invece esaminare la questione a fondo per vedere se i maestri elementari possano avere in tutto e per tutto lo stesso trattamento di quiescenza degli altri dipendenti civili dello Stato.

TURNATURI, *Relatore*. Io non avrei nulla in contrario ad accettare la tesi dell'onorevole Ferreri, perché la ritengo senz'altro la più equa. Tuttavia, anche se noi diamo all'articolo 1 questa interpretazione più estensiva, noi dovremmo pur sempre aggiungere un altro articolo al nostro testo di legge nel quale sia precisato l'obbligo inderogabile da parte dello Stato di integrare il fondo dell'E. N. P. A. S. per la parte che deve servire a questo fine. Diversamente noi rischieremo di far perdere l'uno e l'altro, perché l'E. N. P. A. S. non potrà certo corrispondere indennità di buonuscita per gli anni precedenti se non ne avrà la possibilità.

FERRERI. Ma noi non dobbiamo confondere la situazione di cassa con la situazione del patrimonio dell'E.N.P.A.S. Nella situazione patrimoniale sta quella posta discutibile che va sotto il nome di riserva. Ora, se l'E.N.P.A.S. dovesse pagare l'indennità di buonuscita ai maestri elementari non dal 1942, data in cui ha incominciato a ricevere i contributi, ma da quando i maestri sono stati effettivamente collocati in quiescenza, le risorse dello E.N.P.A.S. verrebbero ad essere notevolmente ridotte.

Non è da dire che non si troverebbero i mezzi per pagare, ma avremmo uno squilibrio nello stato patrimoniale dell'Ente perché si



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

verrebbe ad assumere l'obbligo di pagare una indennità per la quale non è costituita la corrispondente riserva matematica. Di rimedi a questa situazione ve ne potrebbero essere! Si potrebbe elevare la quota di partecipazione al fondo della indennità dei maestri elementari, vi potrebbe essere il concorso dello Stato, vi potrebbe essere un ampliamento della quota che tutti gli impiegati dello Stato, compresi i maestri, dovrebbero versare all'E.N.P.A.S.; ma questo, però, non ci interessa direttamente.

TURNATURI, *Relatore*. Noi dovremmo preoccuparci del modo come sarà garantito questo diritto dell'insegnante perché potremmo stabilire una norma che poi diventerebbe praticamente inapplicabile.

FERRERI. Credo che sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge perché credo che il Governo dovrebbe tornare ad esaminare la questione.

TURNATURI, *Relatore*. Accetterei la proposta di dare all'articolo 1 questa interpretazione estensiva perché sarebbe la migliore soluzione anche da un punto di vista non soltanto giuridico, ma anche equitativo.

MANNIRONI. Faccio proposta formale di rinvio della discussione di questo disegno di legge.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene che il disegno di legge possa essere approvato così come è stato modificato dal Senato.

TUDISCO. Desidererei conoscere a chi spetti la liquidazione del trattamento di quiescenza per gli altri impiegati dello Stato.

TURNATURI, *Relatore*. Dell'indennità di buonuscita per gli impiegati di ruolo dello Stato si occupa l'E.N.P.A.S. Siccome gli insegnanti elementari sono stati assimilati ai funzionari civili di ruolo dello Stato, occorre ora stabilire le norme che devono garantire questo stesso diritto ai maestri elementari.

PRESIDENTE. Se noi accettassimo la tesi dell'onorevole Ferreri arriveremmo a questa soluzione: che gli insegnanti elementari avrebbero diritto al trattamento di quiescenza costituito — secondo quanto dice l'onorevole Ferreri — dalla pensione più l'indennità di buona uscita. A me sembra che quando nella legge si parla di trattamento di quiescenza si intende riferirsi al trattamento di pensione. Che cosa è la buonuscita? È un qualcosa in cui lo Stato non c'entra. La buonuscita viene costituita con i versamenti che gli impiegati dello Stato fanno mensilmente mediante trattenute sul loro stipendio. Di modo che la quota che si è co-

stituita presso l'E.N.P.A.S. rappresenta i versamenti integralmente fatti dagli impiegati dello Stato.

TURNATURI, *Relatore*. Lo Stato dà una quota.

PRESIDENTE. Ora, quale sarà la conseguenza dell'accettazione del suggerimento dell'onorevole Ferreri? La somma da distribuire all'E. N. P. A. S. resta immutata; ed allora, dovendosi corrispondere il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari, avverrà che agli altri impiegati dello Stato verrà ridotta la misura della loro buona uscita. In sostanza, quello che sarebbe dato ai maestri elementari costituirebbe un danno per gli altri impiegati dello Stato.

FERRERI. È esatto ciò che l'onorevole Presidente ha detto. Ecco perché io avevo suggerito che la questione era da risolversi in sede di E.N.P.A.S.: giacché non conosciamo la situazione attuale di essa. Può darsi che l'E.N.P.A.S., avendo elevato ad un certo momento i tributi a carico dei maestri elementari, dall'1 al 2 per cento, con tale maggiore introito riporti, prima che i maestri vadano a riposo, la riserva matematica nella sua integrità. Può darsi anche che decida di elevare le quote a carico di tutti gli assicurati per poter far fronte all'onere dovuto alla immissione dei maestri elementari per il servizio prestato prima del 1942. Ma il mio ragionamento, che non esclude questa preoccupazione, è un altro: sapere cioè se le disposizioni del decreto legislativo n. 1066, e dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, abbiano o no inteso con le loro disposizioni di includere anche la indennità di buona uscita in favore dei maestri elementari, indennità di buona uscita conteggiata a partire dalla loro entrata in servizio; così come lo Stato fece per i suoi impiegati quando, istituendo nel 1926 l'E. N. P. A. S., riconobbe l'indennità di buona uscita degli impiegati stessi dal principio della loro carriera e non dalla fondazione dell'ente.

PRESIDENTE. È vero, ma gli impiegati dello Stato avevano fatto i loro versamenti presso un altro istituto.

FERRERI. Si tratta di tener conto del fatto che lo Stato nel 1946 si era impegnato ad aumentare le entrate dell'E. N. P. A. S. con un suo contributo straordinario. Se non si effettuasse ciò, le buonuscite che verrebbero liquidate al valore di anteguerra avrebbero un valore insignificante. Se tale contributo straordinario fosse versato vi sarebbe un apporto patrimoniale che cambierebbe le cose anche nella gestione dell'E. N. P. A. S.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

perché ad un certo momento questo Ente non sarebbe più vissuto sui contributi degli interessati, ma sarebbe stato integrato con i fondi straordinari che lo Stato avrebbe versato.

La preoccupazione dell'onorevole Presidente esiste, ma io camminavo su una strada parallela alla sua, senza escludere che la questione sollevata dal nostro Presidente dovesse essere in sede di E.N.P.A.S. regolata.

TUDISCO. L'onorevole Mannironi ha proposto la sospensiva per un più approfondito esame della questione. Io penso che, trattandosi di una legge di una notevole portata, prima di esprimere un giudizio veramente sereno e completo, bisogna fare dei calcoli attuariali. Non essendo questo né il momento né la sede adatta io mi associo alla proposta di rinvio, suggerendo la nomina di un comitato il quale dovrebbe provvedere a presentarci tutti gli elementi necessari in modo da chiarire il più possibile la questione.

PIERACCINI. In fondo, sono d'accordo sulla tesi dell'onorevole Ferreri; la mia preoccupazione riguardava l'opportunità pratica di un rinvio; però se la Commissione esamina a fondo la questione, credo che ciò vada bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Mannironi integrata da quella dell'onorevole Tudisco.

(È approvata).

Designo a far parte del Comitato proposto dall'onorevole Tudisco gli onorevoli Turnaturi, Ferreri, Sullo, Pieraccini e Cifaldi. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pertanto il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1922).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590.

Invito il relatore, onorevole Vicentini, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VICENTINI, *Relatore*. Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590, si era cercato di ovviare ad inconvenienti che si riscontravano nella revisione dei rendiconti dei funzionari delegati e si era stabilita una determinata procedura, che illustrerò, valevole soltanto fino all'esercizio finanziario 1945-46. Con questa procedura si stabilivano delle norme transitorie per l'esame dei documenti che riguardassero:

1°) la mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sull'entrata e della tassa di bollo e di quietanza fino all'importo di 100 lire;

2°) errata applicazione dei tributi sulla liquidazione di assegni al personale, sempre fino a 100 lire;

3°) differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 100 individuali;

4°) mancanza di fatture a documentazioni di acquisti fino ad un importo di lire 5 mila, quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'Autorità competente;

5°) erronee imputazioni di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 5 mila.

Siccome un successivo disegno di legge ha prorogato a tutto l'esercizio 1948-49 questa procedura straordinaria, così questo disegno di legge vuole riportare a tutto l'esercizio stesso tale procedura straordinaria ed, in secondo luogo, elevare da 100 a 500 lire i capitoli di cui ho parlato ed elevare l'ultimo da 5 a 10 mila lire.

Ora, data la svalutazione della moneta che è avvenuta dal 1945 al 1946, al 1948 e al 1949, mi permetto di proporre l'accoglimento integrale del disegno di legge così come è a noi pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli di cui porrò successivamente in votazione quelli per i quali non vi sono obiezioni o non sono stati presentati emendamenti:

## ART. 1.

I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati ai

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

sensi dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:

1°) mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sulla entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;

2°) errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

3°) differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

4°) mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5.000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorità competente ad apporre il visto sulle fatture;

5°) erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

(È approvato).

## ART. 2.

Le modalità di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente articolo 1 saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ARCANGELI. Mi permetto ricordare alla Commissione che a proposito della formula: «la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*» fu già da noi presa una deliberazione di massima; di consentire cioè l'inclusione di una tale norma soltanto per quei provvedimenti di carattere veramente urgente. Se la Commissione intende tornarci sopra, chiedo che sia discussa la questione, proponendo che questa legge abbia la normale decorrenza e quindi che sia soppresso l'articolo 3.

PIERACCINI. Qui non si tratta di tornare sopra una deliberazione già presa;

ma, data la modesta portata del provvedimento, credo che non sia il caso di rinviare il disegno di legge al Senato solo per questo motivo. Proporrei di incaricare il nostro Presidente di far rilevare, in sede opportuna, che sovente tale disposizione viene introdotta in disegni di legge non aventi, come il presente, alcun carattere di urgenza.

VICENTINI, *Relatore*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Pieraccini.

ARCANGELI. Insisto nella mia proposta.

VICENTINI, *Relatore*. Mi permetto far presente che la nostra Commissione ha espresso la necessità di avere urgentemente i bilanci consultivi fino al 1949-50.

Ora, se noi dovessimo, intralciare il lavoro che è in corso ritardando l'approvazione di questo disegno di legge, ciò sarebbe in contraddizione col desiderio espresso e pertanto inopportuno.

Pertanto pregherei il collega onorevole Arcangeli di non insistere nella sua proposta.

ARCANGELI. Insisto nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Questo disegno di legge è stato già esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 aprile 1951 e ne fu sospesa la discussione per dar modo al relatore di studiare alcuni emendamenti presentati dall'onorevole Tudisco.

Invito il relatore onorevole Bavaro a riferire su tali emendamenti.

BAVARO, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che su questo disegno di legge, nella prima seduta in cui fu esaminato dalla nostra Commissione, e precisamente il 20 aprile scorso, furono presentati emendamenti che intaccavano la sostanza del provvedimento stesso e sui quali è bene che la Commissione si pronunci, sia prendendo visione degli emendamenti medesimi, sia ascoltando le dichiarazioni del rappresentante del Ministro delle finanze. Questa, credo sia la maniera

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

più chiara e più pratica per potersi rendere conto delle tesi in contrasto. Noi avevamo approvato, perché passammo senz'altro alla discussione degli articoli, gli articoli 1 e 2, quest'ultimo con la soppressione del secondo comma. Sull'articolo 3, invece, furono sollevate questioni più importanti.

L'emendamento dell'onorevole Tudisco tende ad introdurre nel testo dell'articolo 3 le disposizioni ministeriali riguardanti tutte le categorie degli ufficiali che possono essere comprese in quelle da promuovere. Infatti con l'emendamento dell'onorevole Tudisco si tende a definire la portata delle possibilità di avanzamento per tutte le categorie di ufficiali. Quindi l'articolo 3 è fondamentale nei confronti di questo disegno di legge.

L'emendamento dell'onorevole Tudisco è del seguente tenore:

«L'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, è sostituito dal seguente:

«L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta (ordinaria o speciale) non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) tenente: due anni di effettivo comando di tenenza o di stazione naviglio o di nucleo di P. T. I. o di reparto corrispondente al proprio grado presso l'accademia e scuola di applicazione, la scuola sottufficiali e la legione allievi complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente;

b) capitano: due anni di effettivo comando di compagnia territoriale o di compagnia comando o di nucleo di P. T. I. o di reparto corrispondente al proprio grado presso l'accademia e scuola di applicazione, la scuola di applicazione, la scuola sottufficiali e la legione allievi;

c) tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I. o di reparto corrispondente al proprio grado presso l'accademia e scuola di applicazione, la scuola sottufficiali e la legione allievi ed un anno nella carica di relatore, complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello;

d) colonnello: due anni di effettivo comando di legione territoriale o dell'accademia e scuola di applicazione o della scuola sottufficiali o della legione allievi oppure di funzioni di capo dell'ufficio di segreteria o dell'ufficio servizio del Comando generale del Corpo.

È considerato valido, agli effetti dell'acquisizione dei periodi di comando, il comando di reparto corrispondente al proprio grado presso

i reparti mobilitati facenti parte delle forze armate operanti. È altresì valido a tutti gli effetti di cui al precedente comma a decorrere dal 7 dicembre 1940 il servizio prestato dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli presso qualsiasi comando mobilitato, ovunque e comunque dislocato.

Limitatamente alle promozioni relative agli anni 1950 e 1951 sono altresì validi i seguenti altri comandi od incarichi di servizio:

1°) tenente: comando di un reparto automobilistico ovvero incarico di ufficiale addetto ad un nucleo di P. T. I. od alle dipendenze del generale di divisione posto a disposizione del Ministero delle finanze per l'esecuzione di speciali incarichi ispettivi e di controllo sui servizi dell'amministrazione finanziaria;

2°) capitano: comando di una stazione naviglio o di un reparto automobilistico, ovvero incarico di ufficiale addetto ad un nucleo di P. T. I. od alle dipendenze del generale di divisione posto a disposizione del Ministero delle finanze per l'esecuzione di speciali incarichi ispettivi e di controllo sui servizi dell'amministrazione finanziaria;

3°) tenente colonnello: (agli effetti del periodo da trascorrere nella carica di relatore): incarico di capo dell'ufficio servizio di una legione territoriale, o capo dell'ufficio contabilità e revisione del comando generale, o di direttore del magazzino centrale del vestiario, ovvero comando temporaneo di una legione.

È data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire altri comandi di reparto o incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ».

Mentre l'emendamento dell'onorevole Tudisco specifica per ciascun grado e per ciascuna categoria il periodo di comando e di servizio, l'articolo 3, secondo il testo presentato dal Governo, si limita a modificare la lettera c) dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567.

L'onorevole De Martino Carmine nella precedente seduta del 20 aprile scorso aveva presentato un emendamento al 1° comma, dell'articolo 3 nel senso di estendere la promozione anche a coloro aventi periodo di servizio in reparti di istruzione, cioè alla dizione: «tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I.» desiderava che si aggiungessero le parole: «o di reparto di istruzione» ossia comprendendo gli ufficiali addetti alla istruzione delle truppe. La V Commissione permanente (Difesa) chiedeva che fosse chiarito l'articolo 3 nel senso

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

che per la promozione a Colonnello, il periodo di comando di circolo e quello di relatore può essere compiuto indifferentemente tutto nel grado di maggiore o di tenente colonnello oppure parte in un grado e parte nell'altro oppure anche in un reparto d'istruzione.

L'emendamento Tudisco invece, come ho già detto, tende a fare una elencazione dei vari gradi, stabilendo per ciascuno di essi il periodo di comando e di servizio prestato nelle varie specialità del Corpo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi consenta l'onorevole relatore una interruzione, affinché possa far presente alla Commissione che il parere della V Commissione (Difesa) in ordine all'articolo 3 non mi sembra quale sia stato riferito dall'onorevole relatore, in quanto tale parere stabiliva solo che si potesse indifferentemente compiere il periodo prescritto tanto al comando di circolo come all'ufficio di relatore, ma non menzionava il reparto di istruzione.

BAVARO, *Relatore*. È stato aggiunto in un primo tempo nell'emendamento dell'onorevole Tudisco, che è stato poi ampliato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma su questo punto la Commissione non si è espressa.

BAVARO, *Relatore*. Si espresse sulla durata, sul computo dei due anni.

Ora, su questa questione che è puramente tecnica e professionale io francamente non ho possibilità di esprimere un parere che sia veramente illuminato dagli argomenti e dalle esigenze effettive e siccome ho potuto leggere poco fa quello che è il pensiero del Comando generale della Guardia di finanza e quindi del Ministero, prego l'onorevole Sottosegretario di volere esprimere il parere competente, tecnico, su questa materia, perché solo così la Commissione potrà valutare le ragioni dell'emendamento e le ragioni che oppone il Ministero delle finanze.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Veramente la prassi vorrebbe che prima il presentatore dell'emendamento illustrasse i motivi favorevoli e poi eventualmente il Governo esprimesse i motivi che si oppongono. Ma non ho difficoltà a parlare prima. In sostanza, il proponente vuole fissare nella legge tutti quei servizi che possono considerarsi utili agli effetti della presa in considerazione per la promozione ai vari gradi.

Ora, non sembra opportuno fissare nella legge questi servizi, in quanto le esigenze della organizzazione del Corpo della Guardia

di finanza che mutano di anno in anno, possono presentare l'opportunità di volta in volta di considerare servizi nuovi quelli che nella legge non possono ancora essere specificati. D'altra parte, l'emendamento dell'onorevole Tudisco non avrebbe per il momento un effetto pratico, perché quei periodi di comando e di servizio che l'onorevole Tudisco considera nel suo emendamento sono gli stessi di quelli già considerati nei decreti ministeriali del 23 gennaio 1949 e del 20 giugno 1949, i quali stabiliscono i limiti di comando e i servizi validi agli effetti delle promozioni per l'anno 1950.

Quindi, almeno per le promozioni in corso, faremmo opera assolutamente inutile perché metteremmo nella legge quello che è già considerato. Per gli anni futuri, poi, verremmo a fissare dei servizi che potrebbero essere mutati e verremmo d'altra parte a non considerare altri servizi, che potrebbero essere introdotti successivamente per esigenze organiche o di servizio nella Guardia di finanza, e che al momento opportuno non potrebbero valutarsi agli effetti delle promozioni.

Quindi, è meglio lasciare al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto di anno in anno quei servizi che possono essere considerati eventualmente in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge.

In sostanza, quelle ragioni di interesse particolare, di cui l'onorevole Tudisco si fa portavoce, e che sono senza dubbio fondate, sembrano meglio attuabili senza cambiare sostanzialmente le disposizioni in atto.

ARCANGELI. Concordo in pieno col Sottosegretario di Stato e mi permetto di aggiungere qualche cosa per rafforzare la sua tesi. Certamente vi sono dei servizi, che qui non sono contemplati, i quali sono di importanza eccezionale, ma che — direi — comprimono in una determinata posizione le possibilità dell'ufficiale elevato in grado: per esempio, al Ministero o presso il Comando generale della Guardia di finanza. Ora, un ufficiale che prestasse servizio in detti enti, non potrebbe essere promosso in quanto il suo servizio non sarebbe compreso in quella determinata elencazione riportata nell'apposita disposizione.

Quindi, la questione (che del resto è grave e viene avanzata anche nei riguardi di altri Corpi) pone dei motivi che fanno restare perplessi molti di noi circa l'avanzamento degli ufficiali.

Questo mi spinge a suggerire al Sottosegretario di Stato che fra i criteri che il Ministero di anno in anno segue per le promo-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

zioni, sia comunque compreso, ai fini dell'avanzamento, quello relativo agli ufficiali che abbiano prestato servizio presso il Ministero o presso il Comando generale della Guardia di finanza.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Manteniamo fermi quelli che sono i servizi fondamentali: cioè, il comando di circolo o di nucleo di polizia tributaria investigativa e quello di relatore, lasciando al Ministro la facoltà di considerare di anno in anno quei servizi speciali che magari vengono organizzati per periodi brevissimi (di un anno o di un semestre) e che possono egualmente costituire titolo per l'avanzamento al grado superiore. Diversamente, si corre il rischio di dover destinare un bravissimo ufficiale ad un servizio di nuova istituzione, senza poter considerare tale servizio agli effetti dell'avanzamento perché dalla legge non è contemplato.

TUDISCO. Credo che quanto l'onorevole Sottosegretario di Stato ha ora detto possa rafforzare quello che io pensavo. Nella precedente seduta sono stato io stesso a chiedere la sospensione della discussione perché questa materia tecnica va giustamente considerata con estrema attenzione, in quanto talvolta le improvvisazioni possono turbare quello che è stato un sereno e lungo giudizio su una questione di estrema delicatezza.

Ma, appunto in seguito a questa sospensione, ho avuto il piacere di prendere contatto con gli ufficiali competenti che hanno elaborato questa materia e ho visto che le mie considerazioni erano perfettamente fondate.

Se mai, c'è da eliminare dal mio emendamento qualche cosa che l'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato. Egli ha detto che non si possono contemplare nella legge alcuni servizi transitori e occasionali. Questo è giusto. E allora, nella nuova formulazione dell'emendamento, che è stato determinato da contatti avuti con gli uffici che hanno preparato il disegno di legge...

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Scusi se interrompo. Vorrei che l'onorevole Tudisco chiarisse presso quali uffici egli ha assunto tali notizie, perché, fino a prova contraria, sono io che rappresento qui dentro gli uffici che hanno predisposto il disegno di legge in esame. Se l'onorevole Tudisco parla per autorità e scienza propria, naturalmente non ho nulla da obiettare; ma, se egli parla per suggerimento del Comando generale della Guardia di finanza, come mi sembra di capire, tale Comando, ripeto, è qui rappresentato soltanto da me.

TUDISCO. Sarei estremamente spiacente di porre, senza volerlo, qualche ufficiale in condizione di essere censurato dall'onorevole Sottosegretario di Stato. E allora dichiaro che quello da me esposto è unicamente pensiero mio personale.

Ad ogni modo, mi pare che si sia voluto assolutamente travisare, o meglio, involontariamente spostare il motivo del mio emendamento, che non riguarda affatto casi particolari ma, anzi, vuole affermare una questione soprattutto di principio.

Se fosse esatto quello che l'onorevole Sottosegretario di Stato dice, e cioè che vogliamo qui considerare soltanto i servizi fondamentali, la legge non si occuperebbe solamente dei tenenti colonnelli. L'onorevole Sottosegretario di Stato non vorrà dirmi che i servizi dei tenenti e dei capitani siano occasionali servizi della Guardia di finanza. E allora, siccome l'articolo 14 del decreto ministeriale disciplina questa materia e prevede i soli colonnelli e tenenti colonnelli, avviene che in questo disegno di legge inseriamo la certezza del diritto per quanto riguarda i tenenti colonnelli e i colonnelli, ma lasciamo all'assoluta facoltà del Ministro la posizione dei tenenti, dei maggiori e dei capitani. Questo non lo posso assolutamente capire! Bisogna esaminare con la massima serenità questo problema. Non è possibile che con questa legge si costringa il legislatore e il Corpo della Guardia di finanza ad emanare determinate norme per la promozione ad un determinato grado, e non si faccia lo stesso anche per gli altri gradi. Questo è inammissibile, secondo me.

Pertanto, vorrei eliminare dal mio emendamento solamente quello che è meramente contingente, poiché in tale emendamento si parla di materia di disposizioni transitorie. E allora, là dove si dice del servizio prestato nei reparti mobilitati in Africa, in Albania, ecc. vorrei aggiungere nella legge una disposizione con la quale si autorizza il Ministro a precisare, di volta in volta, quali altri servizi siano validi ai fini della promozione, perché, nella valutazione di questi servizi prestati in Albania, in Africa, in Grecia, ecc., è giusto che il Ministro abbia questo potere discrezionale. In questo caso sono perfettamente d'accordo sulla eliminazione di questa parte dell'emendamento.

Pertanto presento un emendamento, che discende da mie personali considerazioni e mi è suggerito da contatti avuti con persone che hanno competenza in materia e non appartengono al Corpo della Guardia di finanza.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

ARCANGELI. Vorrei aggiungere due parole. Il collega onorevole Tudisco, si è meravigliato che una certa azione venga compiuta nei riguardi dei tenenti colonnelli e maggiori, e non già nei riguardi dei sottotenenti, tenenti e capitani, chiedendosi: come mai?

Ricordo che ciò avviene nell'Esercito e in tutti i Corpi e in tutte le Armi. Oggi si richiede per la promozione da tenente colonnello a colonnello l'effettivo comando di reparto per un determinato periodo di tempo. Quindi, ciò dovrebbe valere anche per il Corpo della Guardia di finanza.

Il criterio di larghezza a cui ci volevamo ispirare nella scelta per la promozione, riguarda questo fatto: che, oltre all'effettivo comando di reparto, c'è qualche cosa che può contare di più: per esempio, aver servito presso il Ministero o presso un reparto della Guardia di finanza in combattimento, ecc.

La permanenza, in servizio effettivo, al comando di un reparto, si richiede per le altre armi per ottenere l'avanzamento a scelta dal colonnello ai più alti gradi, ma non per la Guardia di finanza in cui, come sapete, vi sono servizi che, pur non essendo quello di comando di reparto, sono tuttavia estremamente importanti.

TUDISCO. Sono spiacente di constatare come non mi sia affatto spiegato. Evidentemente, sono stato poco chiaro. Non è che questi criteri di promovibilità non esistano; gli è che questi vengono divisi in due categorie: per una parte degli ufficiali tali criteri sono inclusi in un decreto ministeriale e si riferiscono ai gradi inferiori mentre per il grado di tenente colonnello il criterio per l'avanzamento viene disciplinato dall'articolo 3 del disegno di legge. Si avrebbe pertanto la strana situazione che una parte degli ufficiali avrebbe le promozioni disciplinate da una disposizione spesso mutevole, mentre un'altra parte degli ufficiali avrebbe gli avanzamenti disciplinati da altra disposizione che, essendo legge, è pressoché immutabile.

ARCANGELI. Lo stato dell'avanzamento degli ufficiali nell'Esercito italiano è disposto da un insieme di leggi, di decreti e arrivo a dire di circolari tale che si è ritenuto necessario, poco tempo fa, di presentare un disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali e un altro sull'organico degli ufficiali.

Ora, o noi fissiamo un principio generale e diciamo: nulla all'infuori di questa legge, e allora si tratterà di un principio che possiamo evidentemente anche discutere o, se no, fare tante meraviglie perché le promozioni da tenente colonnello a colonnello possano essere

soggette ad una determinata disciplina non mi sembra giustificato, essendovi attualmente più leggi che concernono gli avanzamenti degli ufficiali.

CIFALDI. Se io non ho mal compreso, la questione che si fa è meramente di forma, che cioè tutte le norme regolamentari o di circolari siano riportate in una disposizione di legge. Vorrei allora pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di esporre le ragioni per cui egli non crede di accedere alla proposta dell'onorevole Tudisco, la quale non incide nel merito, ma è semplicemente costituita da un trasferimento di una norma dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, relativa alla promozione dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello.

Mi pare, infatti, che la questione sia tutta qui.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è esatto che si tratti soltanto di una questione di forma. È anche una questione di sostanza; perché in definitiva ci si oppone alla trasfusione nella legge delle disposizioni già contenute in decreti ministeriali, riflettendo esse delle situazioni mutevoli che, evidentemente, non gioverebbero se venissero inserite nella legge.

In sostanza, per le promozioni da tenente colonnello a colonnello, noi ci limiteremo soltanto a stabilire nella legge, servizi essenziali, cioè istituzionali: comando di circolo e comando di polizia tributaria, lasciando però la facoltà al Ministro di valutare anche altri servizi che potranno essere considerati idonei al fine della promozione.

Poiché, però, la proposta avanzata dall'onorevole Tudisco ha bisogno di essere convenientemente vagliata e ponderata, sarebbe bene rinviare il seguito di questa discussione.

BAVARO, *Relatore*. Concordo per il rinvio dell'esame del presente disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1636-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Ricordo che nella precedente seduta del 27 aprile 1951, l'esame del presente disegno di legge fu rinviato per dar modo al relatore onorevole Sullo di prendere contatti col Presidente della V Commissione permanente del Senato onde accertare se quella Commissione fosse disposta ad accogliere i punti di vista della Camera in ordine agli articoli 18 e 20.

Invito il relatore onorevole Sullo a riferire in merito al compito affidatogli.

PIERACCINI. Mi permetta l'onorevole Presidente che io faccia precedere la discussione da una mia considerazione: mi pare cioè che siamo tornati, a proposito di questo disegno di legge, al punto di partenza cui eravamo quando la iniziammo circa un mese fa. Ricordo infatti che oltre dieci giorni fa...

SULLO, *Relatore*. ...una settimana fa.

PIERACCINI. ...già avevo proposto che, anziché rinviare l'esame del provvedimento, si facessero voti perché il Governo studiasse la posizione dei funzionari di cui all'articolo 18 e in tal senso avevo presentato un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, la prego di dar modo al relatore di far conoscere alla Commissione quali siano le sue proposte concrete in merito agli articoli rimasti da esaminare.

SULLO, *Relatore*. La mia proposta sarebbe di ripristinare il comma dell'articolo 18 che sanciva la soppressione del secondo comma, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, proposta dal Governo, in quanto altrimenti si verrebbe a stabilire una diminuzione di un terzo, per cui i dipendenti statali verrebbero a fruire di un trattamento inferiore a quello di cui fruiscono attualmente.

PRESIDENTE. Ricordo che restano da esaminare le modificazioni apportate al Senato agli articoli 2, 18, 19 e 20. Se non vi sono osservazioni passiamo all'esame di questi articoli.

Do lettura delle modificazioni apportate dal Senato all'articolo 2:

« Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 8 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in località distante dal primo non più di 8 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o

della supplenza, una indennità di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea ».

Le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 18.

Pongo in votazione il seguente comma modificato dal Senato:

« L'indennità istituita con il primo comma, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, è commisurato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la modifica successiva contenuta nello stesso articolo 18:

« Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione ».

(*È approvata*).

Il Senato ha poi soppresso il seguente comma dal medesimo articolo 18:

« Per le eventuali differenze dovute, in applicazione dei precedenti 1° e 3° comma, dal personale trovantesi nelle predette condizioni non si farà luogo a recupero ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(*È approvata*).

Il seguente comma:

« Con effetto dal 1° luglio 1947 il secondo comma, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso ».

è stato soppresso dal Senato. Il relatore onorevole Sullo propone il ripristino di questo comma.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Il Senato propone la soppressione del successivo comma del seguente tenore:

« Al predetto personale compete, per tutta la durata del servizio prestato presso gli uffici periferici, ed anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di carovita nella misura prevista per la sede di Roma ».

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Vi è infine il seguente comma aggiuntivo allo stesso articolo 18, che il Senato ha così formulato:

« Per il periodo dal 1° luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna categoria di personale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 di cui il Senato ha approvato la soppressione:

« Al personale di cui al precedente articolo spettano, per il trasferimento della famiglia, dei mobili, delle masserizie e del bagaglio le normali indennità e i rimborsi previsti dalla presente legge, eccetto l'indennità di prima sistemazione ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'ultima modifica apportata dal Senato e precisamente al primo comma, dell'articolo 20:

« Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale ».

Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge del deputato Costa: Modificazione all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177. (1778).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Costa: Modi-

ficazione all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177.

Invito il relatore onorevole Troisi a riferire sul nuovo testo formulato dal comitato da me nominato nella precedente seduta del 20 aprile 1951, in sede referente, composto dal relatore onorevole Troisi, dal proponente onorevole Costa e dall'onorevole Arcangeli.

TROISI, *Relatore*. Il testo concordato dal Comitato cui ha fatto cenno il nostro Presidente è del seguente tenore: L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente: « Per i maiali ad uso particolare sino al numero di uno per ogni famiglia e per ogni anno, i comuni, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, possono fissare aliquote inferiori a quelle deliberate per i maiali in genere, entro il limite massimo di riduzione del 50 per cento. »

La riduzione vale soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale i quali siano nelle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138 ».

In sostanza si ripristinano le agevolazioni concesse dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dato che queste agevolazioni furono limitate con successivi provvedimenti.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come i colleghi sanno, il prezzo dei suini, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, viene stabilito dall'apposita commissione provinciale. Se noi scorriamo i listini dei prezzi stabiliti nel 1950, in taluni comuni scelti a titolo indicativo, noi vediamo che i prezzi oscillano da un massimo di lire 50.000 a Trento a un minimo di lire 25.000 a Cortona. Prendendo come media la cifra di lire 40.000, con la facilitazione di cui al progetto in esame, verremmo a concedere un vantaggio all'allevatore diretto di circa 800 lire per maiale all'anno. Prego la Commissione di considerare se un importo così basso possa essere idoneo ad incrementare l'allevamento dei suini o comunque a favorire, in modo efficiente, gli allevatori stessi.

Il mio pensiero, che espressi anche nella precedente seduta, è questo: noi venivamo a istituire un'altra delle innumerevoli esenzioni fiscali di cui è veramente afflitto il nostro sistema tributario e, probabilmente, non adottiamo uno strumento idoneo a risolvere un problema di carattere sociale, almeno nei termini come è stato presentato da qualche collega.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Ciò premesso per spiegare una volta di più le ragioni essenziali del mio avviso favorevole e soprattutto per dare oggi alla Commissione un elemento effettivo, concreto di giudizio, io dico che, nel caso che la Commissione fosse di diverso avviso e, nonostante questi rilievi, dovesse introdurre nel nostro ordinamento tributario questa nuova disposizione di favore, dovremmo ritornare al testo del 1931, secondo la proposta del relatore che mi pare accettata anche dall'onorevole proponente.

COSTA. Desidererei sottoporre ai colleghi queste brevi considerazioni. Laddove il nuovo testo concordato, e precisamente il primo comma, parla di « maiali in genere », io proporrei di sostituire dette parole con le seguenti: « i maiali macellati ad uso particolare », ciò perché i « maiali in genere » macellati sono tassati diversamente.

I maiali macellati ad uso particolare hanno una tassazione diversa e, anche concorrendo la circostanza della povertà, danno diritto a delle diminuzioni. La mia proposta tende a far sì che gli allevatori non facciano delle speculazioni.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che il testo proposto vada bene perché ci riporta al testo del 1931 che è tra l'altro collaudato da una lunga esperienza.

TROISI, *Relatore*. Con la formula proposta si intende estendere il beneficio della riduzione dell'imposta di consumo agli allevatori diretti i quali non siano anche coltivatori manuali del fondo. Abbiamo ripristinato il testo del provvedimento del 1931, collaudato dall'esperienza. Per i maiali destinati ad uso particolare, cioè ad uso familiare, (perciò senza nessun scopo speculativo) vi era la riduzione del 50 per cento, riduzione che, successivamente, con il decreto del 1947, è stata limitata soltanto a favore degli allevatori diretti che siano anche manuali coltivatori di fondi. Noi, eliminando questa seconda qualifica, riportiamo sostanzialmente il beneficio nel limite stabilito dalla legge del 1931.

COSTA. Mi oppongo all'introduzione della frase, al termine del primo comma, che fa richiamo alla tassazione dei maiali in genere.

Ora, bisogna tener presente che la tariffa annessa al testo unico sulla finanza locale del 1931 stabilisce una determinata imposta per i maiali in genere ed un'imposta diversa per i maiali macellati ad uso privato. Vi è poi una ulteriore distinzione agli effetti dell'imposta di consumo per i maiali macellati ad uso particolare nel limite di uno per ogni

famiglia. Questa ulteriore distinzione è una sottoclassificazione di quella relativa ai maiali macellati per uso particolare, tassati con aliquota ridotta, rispetto a quella dei maiali in genere.

Se ci riferiamo ai maiali in genere quando vogliamo concedere una diminuzione della tassa stabilita per i maiali macellati per uso particolare, corriamo il rischio di far pagare di più invece che di meno quella povera gente che vogliamo agevolare. Bisognerebbe verificare la tariffa vigente relativa alla finanza locale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La tariffa vigente è quella regolata dal decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, il quale stabilisce una tariffa base del 4 per cento.

COSTA. Per i maiali in genere. Per i maiali macellati per uso privato stabilisce un'altra aliquota.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è esatto.

COSTA. Sì, invece, perché prima di giungere a questa disposizione, deve esservene un'altra: ossia vi è un concetto intermedio, che stabilisce una tassazione diversa da quella cui ha accennato adesso l'onorevole Sottosegretario di Stato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Consultiamo allora la tariffa.

SULLO. Desideravo osservare che con la formulazione proposta si viene a rendere facoltativa una riduzione che oggi, per legge, è obbligatoria. Non vorrei che con una legge successiva si concedesse la possibilità di aumentare la misura di questa imposta di consumo che oggi, è dovuta in misura del 50 per cento.

La situazione attuale è questa: esiste una riduzione di ufficio del 50 per cento per gli allevatori diretti purché siano anche manuali coltivatori diretti. Con la modificazione proposta, mentre si amplia la disposizione nel senso che si fanno beneficiare della diminuzione anche coloro che non siano manuali coltivatori diretti, si pone nel contempo una limitazione nel senso che sono i comuni che devono fare la delibera. Se, per esempio, su 8 mila comuni, mille fanno la delibera e 7 mila no, abbiamo una limitazione anziché un aumento. Cioè, in 7 mila comuni priviamo i manuali coltivatori di fondi di una esenzione che oggi essi hanno per legge. Quindi rischiamo di aumentare la tassazione proprio nel momento in cui diminuiamo la misura dell'imposta.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

COSTA. Riconosco l'esattezza dell'osservazione e ritiro la mia proposta di emendamento.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio osservare che stiamo legiferando in materia di finanza locale.

Sembrerebbe quindi rispondente ad un sano criterio di autonomia comunale, di cui tanto oggi si parla, che, stabilito un principio di carattere generale, lasciassimo facoltà ai comuni di introdurre o no questa riduzione di aliquota, non solo in rapporto alle proprie disponibilità di bilancio (ed ecco qui la ragione del sindacato della Giunta provinciale amministrativa), ma anche in relazione alla particolare economia dei vari comuni. Per esempio, penso che i comuni di Milano o di Padova o di Pavia non applicheranno questa disposizione; l'applicheranno invece i comuni di Corato o altri a carattere rurale. Mi pare che sia opportuno riaffermare in concreto quel concetto di autonomia comunale, che viene oggi particolarmente esaltato. Sarà lasciato alla responsabilità degli amministratori comunali di fare buon uso della facoltà loro attribuita.

SULLO. Mi permetto di osservare che un ottimo economista e finanziere come il Sottosegretario Castelli ammetterà che non è per niente opportuno, neppure dal punto di vista economico, che un maiale macellato in un comune abbia una esenzione e che un altro macellato a cento metri di distanza, ossia nel comune vicino, non l'abbia.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione per me va posta così: o noi riconosciamo che in certe materie l'autonomia comunale rappresenta un passo innanzi e conseguentemente riconosciamo agli amministratori la capacità e la responsabilità di prendere determinazioni in queste materie e allora noi dobbiamo essere logici e non temere una norma che mi sembra in perfetta armonia con questo concetto generale; oppure siamo eccessivamente timorosi di eventuali sperequazioni da un comune all'altro, e allora dobbiamo avere il coraggio di dire che anche in questioni di dettaglio di carattere finanziario l'autonomia comunale deve essere abbandonata.

GHISLANDI. Si invoca l'autonomia comunale per queste piccole questioni mentre la si pone in non cale quando si tratta di questioni importanti. Questo modo di procedere del Governo nasconde l'intento di far respingere tutte le proposte dei comuni dalle Giunte provinciali amministrative.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Protesto contro l'insinuazione dell'onorevole Ghislandi: in materia fi-

nanziaria, il sindacato della Giunta provinciale amministrativa è canone fondamentale e non è serio fare ad ogni momento il processo alle intenzioni.

COSTA. Insisto sul mio primitivo testo.

MANNIRONI. È in omaggio a questa diversità di condizioni ambientali che si dà facoltà ai comuni di approvare una tariffa diversa, così da eliminare la distinzione apporata nel 1947, quando questo beneficio fu ridotto ai soli allevatori diretti che siano manuali coltivatori di fondi.

COSTA. Ma si toglie tale beneficio a coloro che già lo hanno, come bene ha detto l'onorevole Sullo.

TROISI, *Relatore*. La responsabilità di ciò viene assunta dagli amministratori locali.

PRESIDENTE. Credo che abbiamo discusso abbastanza su questo argomento: domando pertanto all'onorevole relatore se insista sul testo modificato.

TROISI, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Eliminato allora l'accordo che si voleva raggiungere con la nomina del comitato di cui ho fatto cenno, domando all'onorevole relatore se fa proprio questo testo.

PECORARO. Propongo di rinviare l'esame di questa proposta di legge.

CASTELLI AVOLIO. È sorto un nuovo elemento che prima la Commissione non aveva considerato, per cui non credo che una discussione e una determinazione affrettate possano decidere la questione. Sembra anche a me indispensabile il rinvio della discussione.

PECORARO. L'onorevole Sullo aveva detto che, caso mai, l'agevolazione si sarebbe potuta dare anche ai non manuali coltivatori diretti. Poiché ciò potrebbe però pregiudicare alcuni bilanci di comuni particolarmente disagiati in cui sarebbe opportuno effettuare una maggiore tassazione, mi pare si potrebbe concedere una facoltà in questo senso.

Faccio ad ogni modo proposta formale di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinviare l'esame di questo progetto di legge ad altra seduta.

(È approvata).

Debbo rivolgere preghiera all'onorevole relatore e al Comitato da me nominato nella precedente seduta di riesaminare ancora una volta la questione.

COSTA. Dichiaro che, per parte mia, non ritengo di dovermi occupare più della questione.

PRESIDENTE. Sta bene. Della sua dichiarazione sarà presa nota in verbale.

**Discussione della proposta di legge dei deputati Moro Aldo ed altri: Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori. (1839).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Moro Aldo, Amadeo Ezio, Ambrico, Ambrosini, Bennani, Bertola, Calosso, Cappi, Cassiani, Cessi, Cifaldi, Codacci-Pisanelli, Colitto, Covelli, Ermini, Franceschini, Giannini Guglielmo, Giovannini, Jervolino Angelo Raffaele, Leone, Lizier, Lombardo Ruggero, Longhena, Lucifredi, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Melis, Mondolfo, Montini, Nenni Pietro, Nitti, Pesenti, Pertusio, Ponti, Repossi, Resta, Rossi Paolo, Russo, Salizzoni, Scaglia, Targetti, Treves, Troisi e Zanfagnini: Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori.

La Commissione si è già occupata di questa proposta di legge nella seduta, in sede referente, del 27 aprile 1951, allorchè deliberò di chiedere alla Presidenza della Camera che fosse deferita al suo esame in sede legislativa.

Invito il relatore onorevole Martinelli a svolgere la sua relazione.

MARTINELLI, *Relatore*. Propongo che il collega onorevole Moro Aldo, primo firmatario di questo provvedimento, illustri, in mia vece, l'opera e la figura di Maria Montessori.

MORO ALDO. Non credo di dovermi soffermare troppo a lungo per illustrare la portata di questa mia proposta di legge; anzi dovrei dire di questa nostra proposta di legge perchè sono stato confortato dal consenso di altri 45 eminenti colleghi, alcuni dei quali membri di questa Commissione, comunque firmatari appartenenti a tutti i settori della Camera, proprio perchè nell'atto di fare questa proposta di legge ho voluto che essa avesse il carattere di un largo riconoscimento nazionale ad una grande educatrice italiana, Maria Montessori, la quale, dopo avere lavorato alcuni anni in Italia, con risultati estremamente brillanti, nel campo della ricerca pedagogica applicata, dovette lasciare l'Italia data l'incomprensione del fascismo, verso il suo metodo di educazione ispirato a criteri di libertà. La Montessori ha vissuto all'estero per tutti questi anni ed ancora adesso vive in Olanda mentre le scuole ispirate al metodo Montessori sono diffuse in tutto il mondo. È veramente doloroso constatare che l'Italia, paese che ha dato la nascita a Maria Montessori, abbia soltanto tre scuole ispirate al metodo Montessori, mentre nella Nigeria ve ne

sono 400, nell'India migliaia e moltissime ne esistono nella stessa Inghilterra.

Maria Montessori è una delle persone attraverso le quali l'Italia è veramente conosciuta nel mondo. Le sue opere pedagogiche sono tradotte in tutte le lingue. Vi sono stati 26 congressi internazionali Montessori dall'inizio di sviluppo di questa dottrina fino ad oggi. È una vera illustrazione del pensiero italiano.

La proposta di legge è molto modesta. Si chiede che alla Montessori, la quale ha 80 anni di età, sia concesso un assegno annuo personale di lire 780 mila, cioè nella modesta misura di 65 mila lire mensili, perchè essa possa abbandonare le istituzioni che la tengono legata all'estero, e ritornare in Italia in modo che qui si possano cogliere i frutti ormai maturi di questo insegnamento svolto per 40 anni, insegnamento partito dall'Italia e che vorrei, per ragioni morali, tornasse ad essere impartito nel nostro Paese.

La misura di questa pensione, ripeto, è modesta. È un po' superiore alle normali pensioni, ma ha un suo significato morale; essa serve a dare una certa base economica a una vecchia signora la quale deve trasportare la sua casa dall'estero in Italia.

Per tutte queste ragioni confido che gli onorevoli colleghi vogliano dare la loro adesione a questa provvidenza, che vuole essere un po' un atto di devozione nei confronti di questa persona, che, per ragioni politiche, fu costretta ad abbandonare l'Italia ed ora dovrebbe, come speriamo, rientrare nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Mi associo alle considerazioni fatte dal proponente e dichiaro che il gruppo al quale appartengo voterà a favore di questa proposta di legge.

MANNIRONI. Nel dare la mia adesione di massima alla proposta di legge in esame, vorrei pregare il proponente perchè veda se non sia il caso di eliminare il primo periodo dell'articolo 1 la dove è detto: «Nell'intento di agevolare in Italia la diffusione del metodo educativo Montessori e delle sue pratiche attuazioni», dicendo più semplicemente: «Alla dottoressa Maria Montessori è concesso a vita, un assegno annuo di lire 780.000». È una pensione che le si dà, perchè si tratta di necessità di vita materiale e non per incoraggiare il metodo.

MORO ALDO. Non ho difficoltà ad accettare la soppressione proposta.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

PIERACCINI. È opportuna, altrimenti vincoleremmo la stessa Maria Montessori.

MORO ALDO. Accetto senz'altro l'emendamento proposto dal collega onorevole Mannironi.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le ragioni addotte dal proponente onorevole Moro a conforto della sua proposta di legge, esposte così nobilmente, mi pongono in un grave imbarazzo, nell'imbarazzo di dover rinunciare a quelle ragioni che di solito, quando si tratta di proposte di legge del genere, vengono portate dal Governo per restringere queste elargizioni che si fanno sempre più frequenti. Rinuncio a queste ragioni, però debbo fare una osservazione in ordine all'articolo 2 della proposta di legge. La proposta di legge vorrebbe ridurre, di una somma corrispondente all'assegno annuo, il capitolo 618 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Ora, questo capitolo 618 riguarda gli indennizzi per risarcimenti di danni di guerra. Quindi, tocca personalmente il mio ufficio e se tengo presenti i guai nei quali vado dibattendomi, debbo dire che questo articolo 2 non dovrebbe essere mantenuto. Io farei una proposta: approvi la Commissione il progetto di legge. Cercheremo poi di iscrivere la somma nel bilancio 1951-52 in modo che trovi posto in un capitolo che non vada a interferire in quello, striminzito, del risarcimento dei danni di guerra.

MARTINELLI, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni illustrative espresse dal collega onorevole Moro Aldo che è il primo firmatario della proposta di legge in esame. Mi associo per tutte le ragioni che egli ha così bene illustrato e dico subito che mi associo anche alla proposta di emendamento fatta dal collega onorevole Mannironi. Ritengo che la frase con cui incomincia l'articolo 1 (« Nell'intento di agevolare in Italia la diffusione del metodo educativo Montessori e delle sue pratiche attuazioni ») debba essere tolta non solo perché essa potrebbe essere ritenuta il corrispettivo di una assegnazione, che invece la Nazione fa a titolo di riconoscenza, ma anche perché potrebbe costituire un precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 2 e la considerazione fatta dall'onorevole Sottosegretario Avanzini mi permetto di far presente che nel testo dell'articolo stesso non si parla di prelievo dal capitolo 618 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950-51, ma di riduzione di uno stanziamento con

successiva destinazione della parte resasi disponibile ad un altro motivo di spesa. E mi permetto anche di far presente che il capitolo 618, dello stato di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio 1950-51, è stato così presentato al Parlamento: stanziamento per l'esercizio 1949-50: 15 miliardi; variazioni che si propongono: riduzione di 10 miliardi per minore occorrenza: stanziamento che si propone per l'esercizio 1950-51: 5 miliardi. E in nota si soggiunge: diminuzione proposta, potendosi far fronte al pagamento dell'indennità con le disponibilità attualmente esistenti sul capitolo. Di fronte ad una previsione di spesa di 5 mila milioni, quella che può essere una riduzione di 200 mila lire per il trimestre di competenza dell'esercizio, è ben poca cosa e rende, direi, superflua la difesa appassionata che il Sottosegretario Avanzini ha fatto delle ragioni di coloro che hanno subito danni di guerra, ragioni evidentemente non tenute in adeguato conto, in sede di presentazione dello stato di previsione della spesa, dal Ministro che egli rappresenta.

Non ho difficoltà ad ammettere che, se ciò costituisse un motivo di ostacolo, potremmo benissimo mutare l'articolo 2 e, stabilita la spesa, farla decorrere dal 1° luglio 1951.

Debbo però far presente che gli stati di previsione dell'esercizio 1950-51 sono stati già presentati e che quindi occorrerà che sia presentata una nota di variazioni.

PRESIDENTE. Non entro nel merito, ma mi pare che attingere agli stanziamenti relativi ai danni di guerra non sia opportuno.

MARTINELLI, *Relatore*. Si riduce minimamente uno stanziamento già fortemente ridotto in confronto al precedente esercizio.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Ma ridurre gli stanziamenti proprio quando da tutte le parti si chiede che siano incrementati non credo, ripeto, che sia cosa opportuna. Accenno ai rilievi che faceva in questo senso il relatore. Che cosa resta allora? Di far decorrere questo omaggio (concretato in moneta) dal 1° luglio del nuovo esercizio.

C'è però un ostacolo di natura formale nel senso che i bilanci sono stati già presentati al Parlamento. Occorre perciò che il Ministero del tesoro tenga presente questo onere e in sede di discussione ci dica quale capitolo dobbiamo ridurre. Diversamente corriamo il rischio che la legge esiste, ma non esiste lo stanziamento. Vorrei che in questo senso lo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Sottosegretario di Stato si impegnasse a studiare il modo di provvedere.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo impegno, col relatore, di esaminare attentamente la questione.

CASTELLI AVOLIO. Se stabilissimo in un articolo unico che a decorrere dal 1° luglio 1951 è concessa alla dottoressa Maria Montessori, vita natural durante, un assegno annuo di lire 780.000 e niente altro, questa spesa vefrebbe senz'altro iscritta a cura della ragioneria generale dello Stato nell'apposto capitolo del bilancio del tesoro che riguarda questa materia. Nascerà allora semplicemente una questione interna amministrativa. Altre volte, in occasione di concessioni di pensioni speciali, non ci siamo preoccupati della spesa perché c'era un capitolo apposito. Qualche volta abbiamo indicato questo capitolo, ma normalmente questa indicazione del capitolo non era necessaria. Che cosa potrà nascere durante l'esercizio finanziario futuro e i successivi? Una questione di entità della somma di quel capitolo; ma soltanto allora si provvederà con opportuna nota di variazione.

MORO ALDO. Vorrei aderire alla richiesta di soppressione dell'articolo; anzi penso che si potrebbe fare un articolo unico. Soltanto mi domando se non sarebbe opportuno citare il capitolo delle pensioni in genere o altro capitolo.

CASTELLI AVOLIO. Non è necessario.

MORO ALDO. Allora, si può dire soltanto che a decorrere dal 1° luglio, ecc., è concessa, ecc.

CASTELLI AVOLIO. Propongo la seguente formulazione: « A decorrere dal 1° luglio 1951 è concessa alla dottoressa Maria Montessori, ecc. ».

MARTINELLI, *Relatore*. Concordo con la proposta dell'onorevole Castelli Avolio.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per ragioni di euritmia, direi invece: È concessa, a decorrere dal 1° luglio 1951, ecc.

MARTINELLI, *Relatore*. Allora propongo la seguente formula: « È concesso a Maria Montessori un assegno annuo a vita di lire 780.000 a decorrere dal 1° luglio 1951. »

DUGONI. Io direi « vitalizio » anziché « a vita ».

MARTINELLI, *Relatore*. Allora rettifico: « È concesso a Maria Montessori un assegno vitalizio di lire 780 mila annue a decorrere dal 1° luglio 1951 ».

SULLO. Sta bene.

PRESIDENTE. Onorevole Martinelli, mi permetto di osservare; proprio in relazione agli alti meriti di Maria Montessori, che questo « vitalizio » mi pare che diminuisca un po' il senso di questa formula. Pare che istituiamo una rendita vitalizia.

MARTINELLI, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo testo composto di un articolo unico:

« È concesso a Maria Montessori, a decorrere dal 1° luglio 1951, un assegno a vita di lire 780.000 annue ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge i quali, nel testo originario, sono i seguenti:

## ART. 1.

« Nell'intento di agevolare in Italia la diffusione del metodo educativo Montessori e delle sue pratiche attuazioni, alla dottoressa Maria Montessori è concesso a vita un assegno annuo di lire 780.000 ».

## ART. 2.

« All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1950-51 con riduzione di uguale importo del capitolo 618 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

## ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il relatore onorevole Martinelli propone di sostituire gli articoli suddetti col seguente articolo unico:

« È concesso a Maria Montessori, a decorrere dal 1° luglio 1951, un assegno a vita di lire 780.000 annue ».

Pongo in votazione questa proposta:

(È approvata).

La proposta di legge, che consta di un unico articolo, sarà subito votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1951

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590 » (1922):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (1636-B):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

MORO ALDO ed altri. « Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori » (1839):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Cifaldi, Corbino, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Longoni, Mannironi, Martinelli, Pecoraro, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zagari, Zerbi.

È in missione:

Chiostergi.

**La seduta termina alle 13.**